

ARCIGAY

APS

REGOLAMENTO SULLE MODALITÀ DI ADESIONE, RECESSO E DECADENZA DELLE ASSOCIAZIONI ADERENTI

Approvato dal Consiglio Nazionale del 04/02/2024

Articolo 1 – Scopo e definizioni

1. Il presente Regolamento, in applicazione degli articoli 4, quarto comma, 8, secondo comma, 9, primo e secondo comma, 23, secondo comma, lettere h) e j) e 30, primo comma, dello Statuto, disciplina le modalità di adesione e recesso, nonché le modalità di esclusione e decadenza delle Associazioni che aderiscono ad Arcigay APS.
2. Ai fini dell'applicazione e dell'interpretazione del presente Regolamento, s'intende per *Associazione aderente* l'associazione di promozione sociale, l'ente del Terzo settore ovvero, più in generale, gli enti di carattere privato senza scopo di lucro diversi dalle società che compongono Arcigay e che, in forza della loro adesione, acquisiscono lo status di ente associato ad Arcigay.

Articolo 2 – Ammissione delle Associazioni Aderenti

1. Gli enti interessati ad acquisire lo status di Associazione Aderente presentano istanza formale alla Segreteria Nazionale di Arcigay. La domanda di ammissione, sottoscritta dalla persona legale rappresentante dell'ente interessato, viene trasmessa a mezzo raccomandata A/R, presso la sede legale di Arcigay, ovvero mediante posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo tempo per tempo indicato dalla Segreteria Nazionale.
2. Alla domanda di ammissione devono essere allegati:
 - a. copia dell'atto costitutivo e dello Statuto dell'ente interessato, debitamente registrati presso gli Uffici competenti;
 - b. delibera dell'organo assembleare dell'ente interessato dalla quale si evinca la volontà di aderire ad Arcigay APS, nonché di accettarne lo Statuto, i Regolamenti, le delibere degli organi sociali ed i programmi di attività;
 - c. copia del documento di identità in corso di validità della persona che sottoscrive la domanda.
3. In assenza dell'atto costitutivo, alla domanda di ammissione dovrà essere allegata apposita dichiarazione della persona legale rappresentante, resa ai sensi degli artt. 46 e ss. del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti l'impossibilità di reperire l'atto costitutivo dell'ente interessato e la data a decorrere dalla quale lo stesso è ininterrottamente operante.
4. La Segreteria Nazionale, anche per tramite della persona con delega ai Territori, sentito il Comitato Territoriale competente, valuta la domanda di ammissione e formula un parere di regolarità formale entro 30 giorni. La domanda, unitamente al parere della Segreteria Nazionale, viene trasmessa al Consiglio Nazionale per essere posta in votazione nella prima seduta utile; del parere e della convocazione del Consiglio Nazionale viene data comunicazione all'ente interessato. Le domande che dovessero pervenire nei 30 giorni precedenti l'adunanza del Consiglio Nazionale vengono poste in votazione nella seduta immediatamente successiva.
5. La deliberazione del Consiglio Nazionale che approva la domanda di ammissione è comunicata all'Associazione Aderente ed annotata nel libro degli associati; l'Associazione aderente viene tempestivamente iscritta nel libro degli associati indicando la denominazione sociale, la sede legale, il codice fiscale e, ove presente, la partita IVA e la data di ammissione.

6. Le deliberazioni di rigetto delle domande di ammissione, validamente assunte dal Consiglio Nazionale, devono essere adeguatamente motivate e vengono trasmesse, entro sessanta giorni, all'ente interessato; quest'ultimo ha facoltà di ricorrere al Collegio di Garanzia nei termini e secondo le modalità stabiliti dallo Statuto.

Articolo 3 – Recesso delle Associazioni Aderenti

1. L'Associazione Aderente ha diritto di recedere in ogni momento da Arcigay APS dandone comunicazione, per iscritto, alla Presidenza Nazionale, nelle forme previste dal precedente art. 2, comma 1; la comunicazione di recesso è corredata della delibera dell'organo assembleare dell'Associazione Aderente, dalla quale si evinca chiaramente la volontà di recedere da Arcigay APS.
2. Il recesso opera dal momento in cui la comunicazione perviene alla Presidenza Nazionale; quest'ultima ne dà comunicazione al Consiglio Nazionale, che ne prende atto nella prima seduta utile.
3. La Presidenza Nazionale, per tramite della Segreteria Nazionale, annota tempestivamente il recesso dell'Associazione Aderente nel libro degli associati, curando, per l'effetto, ogni adempimento connesso e conseguente.

Articolo 4 – Decadenza delle Associazioni Aderenti

1. Ai fini della decadenza delle Associazioni Aderenti, la Segreteria Nazionale è competente ad accertare il mancato pagamento della quota associativa di cui all'articolo 8, comma 2 e le fattispecie indicate nell'articolo 30, comma 1, lettere a), b) e c), nonché l'avvenuto scioglimento delle stesse. In quest'ultimo caso, la decadenza opera di diritto; la Segreteria Nazionale ne dà comunicazione al Consiglio Nazionale, che ne prende atto nella prima seduta utile.
2. Ove la Segreteria Nazionale accerti la morosità dell'Associazione Aderente, ovvero le predette fattispecie di cui all'articolo 30, chiede all'Associazione di porre in essere, entro un termine congruo, le necessarie azioni riparative ovvero di fornire i dovuti chiarimenti.
3. Se l'Associazione Aderente non adempie, la Segreteria Nazionale formula un parere e deferisce la questione al Consiglio Nazionale, affinché, nella prima seduta utile, quest'ultimo si esprima sull'esclusione ovvero sulla decadenza dell'Associazione Aderente, secondo le modalità prescritte dallo Statuto, dandone altresì comunicazione all'Associazione stessa.
4. Alle adunanze del Consiglio Nazionale aventi ad oggetto la decadenza ovvero l'esclusione di un'Associazione Aderente, la persona legale rappresentante di quest'ultima è invitata a partecipare in qualità di uditrice senza diritto di voto.
5. Resta ferma la possibilità per l'Associazione dichiarata decaduta ovvero esclusa di ricorrere al Collegio di Garanzia, nei termini e secondo le modalità stabiliti dallo Statuto.

Articolo 5 – Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni dello Statuto, del Codice del Terzo settore e la normativa vigente in materia.